Politecnico di Bari

DIREZIONE GENERALE

Alla Dirigente della Direzione Servizi agli studenti,
Sistema bibliotecario, campus life e CLA
Ai Coordinatori delle Unità in Staff
Ai Coordinatori delle Direzioni
Ai Responsabili dei Servizi Amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri Interdipartimentali
Ai Responsabili delle Unità in Staff
Ai Responsabili di Settore delle Direzioni
Ai Responsabili dell'Unità di raccordo
Ai Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione
con il Rettore e il Direttore Generale

e. p. c.,

Al Magnifico Rettore
Ai Direttori di Dipartimento
Al Presidente del Centro Linguistico di Ateneo
Al Presidente del Centro Interdipartimentale
Taranto Politecnico – TTEC

OGGETTO: Linee operative per le procedure di acquisto di forniture di beni e servizi sotto soglia comunitaria mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b) d. lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) come modificato e integrato dal d. lgs. n. 209/2024: "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36" (G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024 - S.O. n. 45).

1. PREMESSA.

Alla luce delle novità introdotte dal Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023), come modificato e integrato dal d. lgs. n. 209/2024, si forniscono le seguenti indicazioni operative, rivolte ai Responsabili Unici di Progetto (RUP) e agli uffici competenti, in merito agli affidamenti beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria secondo le disposizioni di cui agli artt. 48 – 55 del Codice, con specifico riferimento all'acquisizione di forniture di beni e servizi mediante procedura di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett.b) d. lgs. n. 36/2023.
Preliminarmente, si rappresenta che la finalità della presente circolare è quella di garantire, da una parte, la massima flessibilità operativa in relazione ai vincoli normativi (evitando, quindi, anche ritardi nei pagamenti degli operatori economici in attuazione del D. L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 43/2023 e in particolare dell'art.4bis intitolato "*Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni*") e dall'altra nel soddisfare le richieste di acquisto di beni e servizi in tempi congrui facendo, altresì, chiarezza sulle competenze dei soggetti che si occupano di acquisti nel rispetto del ciclo di vita dei contratti pubblici improntato a:
1) programmazione;
2) progettazione;
3) affidamento;
4) pubblicazione;
5) esecuzione.

Si intendono altresì richiamate nelle procedure di acquisto in oggetto anche le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento adottati dall'Ateneo.

2. PRINCIPI

Come è noto, il Nuovo Codice ha inteso dedicare una parte generale (la parte I del Libro I) alla codificazione dei principi che riguardano l'intera materia dei contratti pubblici, ivi comprese le procedure di affidamento sotto soglia comunitaria nelle quali rientrano anche le procedure semplificate di affidamento diretto sia per lavori che per servizi e forniture rispettivamente disciplinate dall'art. 50, comma 1, lett.a) e lett.b).
I principi generali di un settore esprimono, infatti, valori e criteri di valutazione immanenti dell'ordinamento giuridico, che hanno una "memoria del tutto" che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico rispetto alle singole norme con la conseguenza che essi rappresentano il fondamento giuridico in relazione alle procedure individuate.
Non a caso il ricorso ai principi assolve, inoltre, a una funzione di completezza dell'ordinamento giuridico e di garanzia della tutela di interessi che altrimenti non troverebbero adeguata sistemazione nelle singole disposizioni.
Il Codice, nella consapevolezza dei rischi che sono talvolta correlati a un uso inappropriato dei principi generali (e in particolare alla frequente commistione tra principi e regole) ha, dunque, inteso affidare alla Parte I del Libro I il compito di codificare solo principi con funzione ordinante e nomofilattica[1].
Più in generale, attraverso la codificazione dei principi, il Codice ha la dichiarata finalità di favorire una più ampia libertà di iniziativa e di auto – responsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità (amministrativa e tecnica) in un settore in cui spesso una disciplina rigida e dettagliata ha creato incertezze, ritardi, inefficienze. Ciò in quanto la legge – soprattutto un codice – non può inseguire la disciplina specifica di ogni aspetto della realtà, perché si troverà sempre in ritardo, ma deve invece fornire gli strumenti e le regole generali e astratte per regolarla.
Tra i principi, possiamo distingue quelli a portata generalizzata e quelli a portata precettiva.

A) PRINCIPI A PORTATA GENERALIZZATA

Ai sensi dell'art. 4, le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, ovvero:

- Risultato (art. 1)
- Fiducia (art. 2)
- Accesso al mercato (art. 3)

B) PRINCIPI A PORTATA PRECETTIVA

Principi precettivi, dotati di immediata valenza operativa:

- Buona fede e di tutela dell'affidamento (art. 5)
- Auto-organizzazione amministrativa (art. 7)
- Autonomia contrattuale (art. 8)
- Conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9)
- Tassatività delle clausole di esclusione e di massima partecipazione (art. 10)
- Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (art. 11)

[1] La nomofilachia (o nomofilacia o funzione nomofilattica) è, nel diritto, il compito di garantire l'osservanza della legge, la sua interpretazione uniforme e l'unità del diritto in uno Stato. L'aggettivo "*nomofilattico*" deriva dal greco *νόμος*, che significa "*norma*", unito al verbo *φυλάσσω,* che indica l'azione del "*proteggere con lo sguardo*".

Poiché non è una finalità di una circolare quella di enucleare tutti i principi cui si rinvia alle trattazioni specifiche in materia oltre che alla fonte primaria che è rappresentata dal Codice, tuttavia, è d'obbligo rappresentare il primo tra i principi codificati, quello del **risultato**, che costituisce una sorta di manifesto programmatico dell'intera opera di codificazione. Il comma 1 dell'articolo 1 enuncia, infatti, l'interesse pubblico prioritario del Codice, la finalità principale che stazioni appaltanti ed enti concedenti devono perseguire nell'esercizio delle loro attività, ossia l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto della **legalità, trasparenza e concorrenza**.

Il risultato cui fa riferimento l'art.1 involge, dunque, l'intero ciclo del *public procurement*, dalla redazione delle regole di gara alla fase di esecuzione fino al completamento delle prestazioni contrattuali.
Lo scopo primario del Codice è, dunque, realizzare contratti pubblici con la massima celerità e il miglior rapporto qualità/prezzo e non perseguire altre finalità, pure importanti, che rispetto ad esso sono funzionali e non finali.
Tenuto conto che il rispetto del principio di legalità non richiede ulteriori precisazioni costituendo una precondizione dell'esercizio stesso dei poteri conferiti dalla legge alle pubbliche amministrazioni, il comma 2 dell'articolo 1 enuncia il **valore funzionale della concorrenza e della trasparenza**, che sono tutelate in quanto strumenti finalizzati al raggiungimento del risultato.
La **concorrenza**, in particolare, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. Si collega così il risultato, inteso come fine, alla concorrenza, intesa come modo.

La **trasparenza** è funzionale alla massima **semplicità** e celerità nella corretta applicazione delle regole del Codice e ne assicura la massima **verificabilità**.

Il riferimento espresso alla verificabilità evoca il concetto di **accountability**, inteso come responsabilità per i risultati conseguiti. In quest'ottica, la logica del risultato, attraverso la **definizione degli obiettivi** e il controllo trasparente sull'attività amministrativa, costituisce un mezzo per assicurare *l'accountability*, in un'ottica di crescente efficienza e responsabilizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Stante la natura fondante dei sopracitati principi, ne consegue che la soluzione da privilegiare è quella:
- funzionale a realizzare il risultato amministrativo,
- che sia coerente con la fiducia nell'amministrazione, nei suoi funzionari e negli operatori economici,
- che permetta di favorire il più ampio accesso al mercato degli operatori economici.

3. RUP (RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO)

Il RUP diventa figura cruciale per assicurare il risultato finale nei termini stabiliti, in funzione del quale gli vengono attribuiti compiti e facoltà decisive per la realizzazione della fornitura e/o del servizio mediante un contratto pubblico e che agisce quale centro unitario di imputazione delle responsabilità connesse alle procedure ad evidenza pubblica.
Il RUP è nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato tra il personale in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.
L'art. 2, co. 3, Allegato I.2 al Codice prevede che «*Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere*. ..*La stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad*

altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice...".

Stante la peculiare organizzazione dell'Ateneo, il RUP è individuato nei Responsabili delle Strutture per l'Amministrazione Centrale e nei Responsabili delle Strutture Dipartimentali per gli affidamenti rientranti nella rispettiva competenza, salvo diversa disposizione, rispettivamente, del Direttore generale o Dirigente, e del Direttore di Dipartimento, anche tenuto conto dell'Albo dei RUP istituito presso l'Ateneo.
In caso di incompatibilità o potenziale conflitto di interesse ai sensi dell'art.16 del Codice oppure nell'ipotesi di carenza in organico di figure competenti, il RUP è individuato nel Direttore Generale.
In ogni caso il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice attualmente (fino a € 221.000,00 IVA esclusa)[2].
Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
Si rappresenta che l'individuazione del RUP è preliminare all'avvio della procedura di affidamento e dovrà avvenire con decreto a firma del Direttore Generale o Dirigente delegato cui compete o dal Direttore di Dipartimento, altresì, la nomina del Responsabile di fase (o responsabile del procedimento ai sensi dell'art.15, comma 4, del Codice) e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), qualora quest'ultimo sia figura diversa dal RUP, per le ipotesi previste dall'art.114 e dell'art.32 dell'allegato II.14 del Codice.[3]

Il RUP, **o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'art. 15, co. 4, del Codice** svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. **Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'art. 25 del Codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.**

Per le attività del RUP si rinvia all'allegato I.2 del Codice.

---

[2] Allegato I.2 _ Art. 5. Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture:
1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.
2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:
a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

[3] *1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice,* ***che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP****, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.*
2. ***Sono considerati servizi di particolare importanza****, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico,* ***le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento*** *...*
3. Ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, ***sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2****.*
4. Per l'esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo la stazione appaltante può nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

4) RESPONSABILE DI FASE (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

Il comma 4 dell'art. 15 del Codice prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare i "responsabili di fase", che sono due: **un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento** "*ferma restando l'unicità del RU*P". Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, fermo restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP, quest'ultimo sovraordinato rispetto ai due responsabili di fase.
Nell'ambito delle procedure di affidamento diretto, stante anche l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale (tra cui il MePA), l'individuazione del Responsabile di fase (o Responsabile del procedimento) può essere utilizzata per tutte le attività istruttorie e preparatorie relative alla predisposizione dei documenti di gara (foglio patti e condizioni, dichiarazione sostituiva di atto di notorietà per gli affidamenti fino a € 40.000,00 IVA esclusa, DGUE elettronico ecc.), per la creazione della trattativa diretta o del confronto preventivi, la compilazione dell'Anac Form, le verifiche tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE2.0) per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale (tra cui il MePA) per tutte le procedure di affidamento di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa.

5) AFFIDAMENTO DIRETTO

5.1. Disciplina

L'affidamento diretto viene, per la prima volta, definito dall'art.3, comma 1, lett.d) dell'allegato I.1, come «*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*".

Dunque, l'affidamento diretto non costituisce una procedura di gara. La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori,, non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.

Fatte salve le disposizioni in tema di aggregazioni e centralizzazione delle committenze (art.62) e di qualificazione delle stazioni appaltanti (art.63), l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e di architettura, avviene "*..anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante nel rispetto del principio di rotazione".*

La norma conferma:

- il non necessario ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato;
- la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi;
- la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023 (nella nuova versione introdotta dal d. lgs. n. 209/2024), individua:
  - l'oggetto;
  - l'importo;
  - il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;
  - i requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale;
  - il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto.

L'affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.

- la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le "esperienze idonee", ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell'affidamento.

Ai fini della scelta dei soggetti cui richiedere i preventivi si potrà attingere agli elenchi di operatori economici presenti sul MePA o altri strumenti similari.

L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione.

Ciò posto, resta ferma l'esigenza di garantire il confronto laddove richiesto dalle specifiche regole di gestione dei fondi europei.

5.2. Modalità di presentazione delle richieste.

Tutte le richieste di acquisto di beni e servizi dovranno essere inoltrate tramite la piattaforma in uso presso l'Ateneo, previa contabilizzazione sul portale U-GOV da parte dei Responsabili delle Strutture per l'Amministrazione Centrale e dei Responsabili delle Strutture Dipartimentali o su delega di chi ne fa le veci. La stessa richiesta dovrà, altresì, essere accompagnata, dalle specifiche tecniche dei beni e/o dei servizi con cui si richiede l'acquisto al fine di consentire alla struttura deputata l'avvio del procedimento. Eventuali situazioni di infungibilità e/o di esclusività di cui all'art.76 comma 2, lett.b) del Codice dovranno essere adeguatamente motivate. Si raccomanda di indicare nella richiesta la voce di bilancio su cui far gravare la spesa.

Nel caso di acquisiti di competenza dell'Ufficio Affari negoziali, la richiesta dovrà essere inviata al predetto Ufficio che dovrà avviarla entro un termine congruo (massimo 30 giorni), rispettando ove possibile, l'ordine cronologico di arrivo.

5.3. Modalità di effettuazione della procedura di acquisto.

La struttura deputata, stante anche la previsione dell'art.48, comma 3, del Codice, verificherà preliminarmente se i beni e/o i servizi di cui si richiede l'acquisto sono presenti in Convenzioni Consip oppure se presentano un interesse transfrontaliero ai sensi dell'art.48, comma 2. Se dovesse verificarsi tale circostanza, si imporrebbe l'utilizzo delle procedure ordinarie e non di quelle semplificate.

Una commessa può presentare interesse transfrontaliero:

- in ragione del suo valore stimato;
- in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);
- tenuto conto dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie" (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).

Per quanto attiene alle procedure si ricorda, altresì, che agli affidamenti diretti si applicano i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del d.lgs. 36/2023 ed in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

L'applicazione del principio di risultato agli affidamenti diretti è stata ribadita nel parere reso in risposta al quesito del 03/06/2024, n. 2577 dal Servizio contratti pubblici del MIT.

Si ricorda, inoltre, che:

- alla luce del vigente quadro normativo ed in particolare di quanto previsto dall'art. 48 comma 4 del d.lgs. 36/2023, secondo cui "ai *contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice*", non rilevandosi le esplicite deroghe richieste dalla medesima disposizione, anche per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1 lett. a) e b) sussiste l'obbligo di indicazione dei costi della manodopera ex art. 108, co. 9 **fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e i servizi intellettuali** (in tal senso sia il parere di precontenzioso ANAC, sia il Parere del MIT 2398 del 26.02.2024, sia la pronuncia del TAR Calabria – Catanzaro, sez. I, sent. n. 958 del 17.6.2024);

- per effetto della modifica dell'art.11, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023 introdotta dal d. lgs. n. 209/2024 (c.d. "correttivo" al Codice dei Contratti), **nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 (c.d. "determina semplificata" da utilizzare solo per gli affidamenti diretti), si dovrà indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.**

La norma dell'art.11, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023, si applica anche agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi ricercando, tuttavia, un equilibrio tra:

- principio di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE);
- diritto degli Stati di imporre standard minimi di tutela del lavoro nei contratti pubblici (direttive UE 2014/24 e 2014/25).

Pertanto:

- l'operatore economico estero potrà partecipare alla procedura anche con un contratto collettivo estero;
- tuttavia, dovrà dimostrare che le condizioni contrattuali applicate garantiscano tutele almeno equivalenti a quelle previste dal CCNL italiano di riferimento;
- spetterà al RUP e alla stazione appaltante effettuare una valutazione comparativa sostanziale e non meramente formale.

5.4. Principio di rotazione.

Per espressa previsione normativa **agli affidamenti diretti si applica, altresì, il principio di rotazione**.
Il principio di rotazione è attualmente disciplinato all'art. 49 del d.lgs. 36/2023 che ha dedicato un articolo specifico alla rotazione degli affidamenti.
Innanzitutto, **è vietato soltanto il rinvito del "contraente uscente" ossia del soggetto che ha conseguito il precedente affidamento**.
Nello specifico, il comma 2 dell'art. 49 vieta l'affidamento (diretto) di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa concernente lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore dei servizi.

La norma non ripropone, il riferimento ai "tre anni solari" espressamente previsto nelle linee Guida ANAC n. 4, e non indica nemmeno alcun diverso arco temporale, dovendo il contraente uscente di

fatto “saltare un turno” (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante.

Quanto alle definizioni di “settore merceologico”, “categoria di opere” o “settore di servizi” (rimaste immutate rispetto alla previgente disciplina), può correttamente richiamarsi il criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l’applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una “sostanziale alterità qualitativa” della prestazione oggetto di affidamento (Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 8030/2020).

Il comma 3 dell’art. 49 stabilisce che la stazione appaltante può, con apposito regolamento, ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. Conseguentemente il principio di rotazione si applicherà agli affidamenti rientranti nella stessa fascia.

Pertanto, al fine di poter fornire modalità operative pratiche e funzionali per il raggiungimento del risultato, si suggeriscono le seguenti fasce di valore economico cui applicare il principio di rotazione:

- Fascia A: affidamenti fino a € 5.000,00 IVA esclusa (per i quali potrebbe non applicarsi il principio di rotazione stante la deroga prevista dall’art.49, comma 6);
- Fascia B: affidamenti da € 5.000,01 a € 40.000,00 IVA esclusa;
- Fascia C: affidamenti da € 40.000,01 a € 139.999,99 IVA esclusa.

Si ricorda che la differenziazione tra le distinte fasce di importo previste per i possibili affidamenti diretti deve essere tale da non eludere arbitrariamente il divieto di frazionamento previsto dall’art.14, comma 6, del Codice ai sensi del quale: “*Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino*”.

Il comma 4 dell’art.49, nella nuova formulazione introdotta dal Correttivo al Codice dei contratti, consente di derogare al divieto del reinvito del contraente uscente, motivando circa la contemporanea sussistenza di quattro presupposti individuati in:

- particolare struttura del mercato;
- riscontrata effettiva assenza di alternative;
- accurata esecuzione del precedente contratto;
- qualità della prestazione resa.

Solo il contemporaneo ricorso delle quattro condizioni di cui sopra, consente di reinvitare l’esecutore uscente ovvero di individuarlo quale affidatario diretto. I requisiti per la deroga al principio di rotazione, quindi, sono concorrenti e non alternativi tra loro. **L’affidamento dello stesso contratto all’impresa “uscente” deve essere attentamente valutato dal RUP**, previa verifica concreta e specifica circa l’esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate all’art. 49, co. 4, del Codice.
Con l’ulteriore precisazione per cui, **stante l’eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dalla norma, non appare coerente con tali disposizioni l’affidamento al contraente uscente del medesimo contratto esclusivamente sulla base dell’esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri, incompatibili con lo svolgimento un’indagine di mercato e di una procedura negoziata**.

Si rappresenta, inoltre, che l’accurata esecuzione del precedente contratto va valutata anche sotto il profilo della **qualità della prestazione resa**: **nella sostanza, la prestazione deve essere rimasta invariata per tutta la durata del pregresso contratto, senza che si siano verificate flessioni sotto il profilo della qualità**. La considerazione della qualità della prestazione pare peraltro costituire un parziale doppione del requisito dell’accurata esecuzione del contratto, salvo interpretare la novella

come la valutazione di una «*qualità superiore alla media del mercato e funzionale a garantire il miglior risultato per la stazione appaltante*» (**peraltro solo tale elemento non è sufficiente a fondare la deroga alla rotazione, dovendo concorrere con gli altri requisiti**).

In un'ottica di ulteriore semplificazione ed accelerazione **sono fatti salvi dall'applicazione del principio di rotazione gli affidamenti di modico valore di importo inferiore a 5.000 euro IVA esclusa, fermo restando il divieto di artificioso frazionamento della spesa**.

6. VERIFICA DEI REQUISITI

L'art. 52 (Controllo requisiti) prevede una semplificazione in ordine al controllo dei requisiti per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro nello specifico:

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo **da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.**

Con riferimento al comma 1 dell'art. 52 il comunicato del MIT del 30 giugno 2023 ha chiarito che per le procedure di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) **di importo inferiore a €. 40.000, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, il Ministero ha puntualizzato che, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

6.1. Modalità di effettuazione del controllo a campione.

Al fine di fornire indicazioni operative per l'effettuazione del controllo a campione, si ritiene che ciascuna struttura debba verificare il possesso di tutti i requisiti richiesti sull'affidatario del quindicesimo ordinativo operato nell'anno solare e così ogni quindici affidamenti; esemplificando, il controllo deve essere effettuato sul quindicesimo affidatario, sul trentesimo, sul quarantacinquesimo, sul sessantesimo e così via.
L'individuazione dell'operatore economico sul quale effettuare il controllo deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione dei soggetti controllati. A tal fine, il quindicesimo affidamento è individuato sulla base del numero di protocollo assegnato alla decisione a contrarre o all'atto ad essa equiparato.
Nel caso in cui l'operatore economico fosse già stato oggetto di controllo nell'anno in corso, si effettuerà il controllo sull'affidatario della procedura successiva.
La struttura che al termine dell'anno solare non avesse raggiunto il numero minimo di quindici affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000,00, euro deve procedere, per l'effettuazione del controllo a campione non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, al sorteggio di un numero di affidamenti, arrotondato all'unità superiore, pari al 5% di quelli operati nell'anno precedente, sempre per importi inferiori a 40.000,00 euro.

Laddove, a seguito della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:

- alla risoluzione del contratto;
- all'escussione della eventuale garanzia definitiva;
- alla comunicazione all'ANAC;
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto, nel quale sarà definito il periodo di sospensione stesso.

Nell'ipotesi di operatori economici esteri, al fine di verificare la regolarità e la coerenza dei requisiti dichiarati e pur tenendo in debita considerazione le difficoltà che, spesso, ci si trova ad affrontare per tali operatori (dovuti a difficoltà linguistiche, policy aziendali interne, criticità nell'individuazione degli enti con i quali confrontarsi per avere copia dei certificati), si evidenzia quanto segue:

- Per operatori U.E.: una volta presentata l'autodichiarazione, il controllo potrà essere effettuato tramite verifiche presso il sistema e- Certis e il Registro delle Imprese estero.
- per operatori extra U.E.: necessaria traduzione giurata della documentazione probatoria, validazione tramite Consolato o Apostille, e accertamento di reciprocità.

In ogni caso sia per gli operatori U.E. che per quelli extra U.E. si applicheranno le disposizioni sulla libera prestazione dei servizio e il principio di parità di trattamento, oltre alle condizioni di reciprocità, valutando se lo Stato di appartenenza riconosce pari accesso agli operatori economici italiani.

7. DIGITALIZZAZIONE CONTRATTI PUBBLICI E ACQUISIZIONE CIG.

7.1. PREMESSA

Elemento cardine del processo di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici è rappresentato dall'integrazione tra la BDNCP (Banca Dati Nazionale Contratti pubblici) e le diverse piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) utilizzate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art.25 del D.lgs. n.36/2023.
Si tratta di un sistema alquanto complesso (il cd. *e-procurement*) attraverso il quale è possibile gestire gli acquisti pubblici in modalità telematica non a livello di singola fase, bensì a 360° attraverso una nuova dimensione "machine to machine" nel rispetto dei principi e diritti digitali richiamati dall'art.19 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
In particolare, le piattaforme digitali consentono:

a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;
d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
e) la presentazione delle offerte;
f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Tutte le fasi (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) devono essere gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le piattaforme possono ottenere la certificazione per una o più fasi del ciclo di vita del contratto, e la stazione appaltante o

l'ente concedente può utilizzare una o più piattaforme nell'ambito della gestione del ciclo di vita del medesimo contratto.

7.2. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI (PCP) PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000,00 AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DEL CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA).

Come precisato dall'Autorità nella FAQ n. 7 (Digitalizzazione) anche gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione. Per detti acquisti è possibile utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione da PCP, come indicato con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024. Il termine inizialmente previsto nella richiamata FAQ del 30/9/2024, poi prorogato al 31/12/2024, è stato prorogato con Comunicato del Presidente fino al 30 giugno 2025, in caso di impossibilità o di difficoltà di ricorso alle PAD.

Il RUP richiede il CIG e gestisce le varie fasi del contratto previste dalla procedura di affidamento individuata, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate secondo le regole del codice dei contratti pubblici (D.lgs.36/2023) tra cui ad esempio la piattaforma acquistinretepa di Consip.

Qualora la S.A.:

- non dovesse avere la disponibilità di una piattaforma digitale o per problemi tecnici della stessa dovute a problemi di malfunzionamento o manutenzione;
- per difficoltà legate all'individuazione delle categorie merceologiche di riferimento;
- per acquisti effettuati da operatori economici esteri che abbiano difficoltà nell'abilitazione sulla piattaforma MePA per problemi legati, ad esempio, al possesso della firma digitale (si pensi, ad esempio, agli affidamenti relativi alle pubblicazioni di articoli scientifici su riviste internazionali),

e comunque al massimo fino al 30 giugno 2025, può utilizzare l'interfaccia web (di cui al Comunicato del Presidente dell'Anac del 10 gennaio 2024).

Per accedere alle piattaforme di approvvigionamento utilizzate o all'interfaccia web dei servizi ANAC, i RUP e i soggetti dallo stesso delegati per le fasi di rispettiva competenza si autenticano utilizzando SPID o CIE.
I RUP e i soggetti delegati devono essere registrati e avere abilitato il profilo corrispondente sul sistema di autorizzazione di ANAC; coloro che risultano già registrati e abilitati non devono procedere a una nuova registrazione ma operano direttamente autenticandosi sulle piattaforme con le modalità indicate.

7.3. LA GESTIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE LA SCHEDA AD5. COMPILAZIONE, MODIFICA E ANNULLAMENTO. SUGGERIMENTI OPERATIVI

A livello informatico, la possibilità di gestire correttamente i dati scambiati tra le diverse piattaforme è legata alla standardizzazione dei processi di spesa assicurata attraverso il ricorso delle cc.dd. "Schede ANAC form".

Nello specifico, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha effettuato una vera e propria mappatura delle diverse fasi degli acquisti (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) individuando per ciascun processo i dati oggetto di comunicazione attraverso la compilazione -sulle PAD- di "schede on line" in grado di attivare, di volta in volta, una o più funzionalità presenti sulla BDCNP: si pensi ad esempio all'acquisizione del CIG mediante il modulo PCP (Piattaforma Contratti Pubblici), oppure alla pubblicazione a valore legale mediante il modulo PVL oppure all'attivazione dei controlli sugli operatori economici mediante il FVOE 2.0.

Nell'ambito del processo di digitalizzazione dei contratti pubblici la scheda ANAC form "AD5" va utilizzata per la gestione degli affidamenti diretti, ai sensi dell'art.50 co.1 lett. a) e b) del D.Lgs.n.36/2023, di importo inferiore a 5.000 euro. Si tratta del processo "telematico" più semplice per il RUP non solo per la quantità di dati che vanno inviati alla BDNCP, ma anche per il numero alquanto ridotto di schede da predisporre ed inviare tramite una PAD (piattaforma di approvvigionamento digitale) certificata.

A livello operativo, infatti, il suddetto form prevede una struttura formata da 3 sezioni comprendenti 23 campi così come riportati nella sottostante tabella con evidenza del carattere obbligatorio o meno degli stessi:

Sezione Anac Form	**Sottosezione**	**Label**	**Descrizione**	**Obbligario/Facoltativo**
Stazioni Appaltanti		Codice fiscale	Codice fiscale della S.A.	Obbligatorio
		Codice Ausa	Codice Ausa della S.A.	Obbligatorio
		Codice Centro di Costo	Codice del centro di costo	Obbligatorio
		Funzioni svolte	Ruolo svolto dalla S.A. nell'appalto	Facoltativo
		Stazione appaltante titolare	Stazione appaltante titolare	Obbligatorio
Appalto		Settore	Settore attività della S.A.	Obbligatorio
		Codice appalto	Identificativo univoco dell'appalto definito dalla Stazione Appaltante	Obbligatorio
	Dati Base	Oggetto	Oggetto gara	Obbligatorio
		Oggetto Multilingua	Oggetto utilizzato per la comunicazione dei dati in multilingua	Facoltativo
Aggiudicazioni		Lotto identificativo	Id univoco del lotto generato dalla stazione appaltante	Obbligatorio
		Codice Istat	Codice ISTAT fare riferimento ai valori contenuti nel file.	Obbligatorio
		CUP	CUP	Facoltativo
	Partecipanti	Codice fiscale	Codice fiscale del soggetto interessato	Obbligatorio
		Denominazione	Denominazione del soggetto interessato	Obbligatorio
		ID Partecipante	Id partecipante	
		Importo	Importo di aggiudicazione/affidamento/adesione AQ/premio erogato al netto di opzioni e rinnovi	Obbligatorio.
	Dati base	Oggetto contratto	Oggetto del contratto.	Obbligatorio
		Oggetto	Oggetto lotto.	Obbligatorio
		Oggetto Multilingua	Importo lotto.	Facoltativo.
	Dati Base documenti	Url	Indirizzo dei documenti di gara.	Facoltativo
		Lingue	Lingue in cui i documenti di gara sono ufficialmente disponibili.	Facoltativo

Sezione Anac Form	Sottosezione	Label	Descrizione	Obbligario/Facoltativo
	Dati Base CPV	Tipo classificazione	Il tipo di classificazione che descrive l'appalto (ad es. CPV)	Obbligatorio
		CPV Prevalente	Classificazione	Obbligatorio
		CPV Secondarie	Codice classificazione supplementare che caratterizza anch'esso l'appalto	Facoltativo
	Dati Base Contratto	Codice NUTS	Il luogo di esecuzione secondo la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS).	Facoltativo

Il processo di acquisizione dell'affidamento diretto infra 5.000 euro prevede, dopo l'invio della scheda AD5, la trasmissione di un'unica ulteriore scheda denominata "**CO2**". Quest'ultima, utilizzata per comunicare la conclusione delle attività oggetto di affidamento diretto infra 5.000 euro, prevede a sua volta solo 4 campi riportati nella sottostante tabella:

Sezione Anac Form	Label	Descrizione	Obbligatorio/Facoltativo
CIG	Codice identificativo Lotto	Codice identificativo Lotto	Obbligatorio
Conclusione	Data Inizio	Data di Inizio	Obbligatorio
	Data Ultimazione	Data di ultimazione	Obbligatorio
	Importo	Importo delle somme liquidate	Obbligatorio

Attualmente, il sistema si è arricchito da altre 2 schede attivabili solo in via eventuale: la scheda **"CM2"** e la scheda "**ANN**".

1) La scheda **"CM2"** va utilizzata nell'ipotesi in cui sia necessario modificare i dati trasmessi con la scheda AD5; in particolare, **è possibile modificare ovvero integrare solo il dato relativo all'importo e al CUP (Codice unico di progetto)** così come indicato nella sottostante tabella:

Sezione Anac Form	Label	Descrizione	Obbligatorio/Facoltativo
CIG		Codice identificativo Lotto	Obbligatorio
Comunicazione	Motivo Richiesta Modifica	Motivo di richiesta di modifica	Obbligatorio
	Importo	Importo	Facoltativo
	CUP	Cup	Facoltativo

I campi "Importo" e "CUP" sono indicati come facoltativi in quanto alternativi; la stessa scheda, infatti, può essere utilizzata per comunicare la modifica anche di uno solo dei due campi in oggetto.
La scheda "CM2" può essere inoltrata solo se la scheda "AD5" risulti nello stato inviato.
Non è possibile inviare una seconda volta la scheda "CM2".

La scheda **"ANN"**, invece, è riferita all'ipotesi in cui la Stazione Appaltante intenda comunicare l'annullamento della precedente scheda AD5 e connesso codice CIG così come riportato di seguito:

Sezione Anac Form	Label	Descrizione	Obbligatorio/Facoltativo
CIG	CIG	Codice identificativo Lotto	Obbligatorio
Annullamento	Motivo Annullamento	Motivo di annullamento	Obbligatorio

Si ricorda che una volta comunicata la scheda di annullamento "ANN" non è più possibile effettuare altre azioni sull'appalto.
Confrontando le schede "**AD5"** e "**CO2**" è interessante fare un approfondimento in merito al campo "Importo".
Entrambe le schede presentano un campo denominato "importo", ma solo nell'ambito della scheda iniziale viene precisato che il valore da inserire va indicato al netto di opzioni e rinnovi.

Si tratta di una scelta operativa legata alla massima semplificazione del processo in esame non riscontrabile negli altri procedimenti di acquisto (procedura aperta, procedura negoziata, affidamento diretto di importo almeno pari a 5.000 euro .....).

In particolare, immaginiamo di avere un affidamento diretto di euro 2.000 oltre IVA con l'opzione di proroga per ulteriori 1.000 euro oltre IVA. In fase di compilazione della scheda "AD5", il RUP dovrà inserire solo l'importo "base" ovvero l'importo di euro 2.000, fermo restando l'obbligo di indicare nel provvedimento di affidamento, quale clausola negoziale facoltativa, la possibilità di attivare la proroga contrattuale.

Solo a conclusione delle prestazioni contrattuali, il RUP in fase di compilazione della scheda "CO2" dovrà indicare nel campo "Importo" il valore complessivo delle somme liquidate considerando anche l'eventuale opzione di proroga attivata durante l'esecuzione contrattuale,

Si segnala, infine, che nell'ambito della scheda AD5 > Sezione "**Dati base documenti**" il campo "**Url**" è **diventato facoltativo**; in caso di compilazione - atteso che per la scheda in esame non è prevista alcuna pubblicazione in PVL (Pubblicità a valore legale) né tanto meno in ambito europeo (TED)- va inserito un **link ipertestuale che rinvia alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ateneo** e, in particolare, alla sottosezione dedicata allo specifico affidamento oggetto di comunicazione con la scheda AD5.

7.4. COMPATIBILITÀ DEGLI ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000,00 ASSOGGETTATI AGLI OBBLIGHI DI DIGITALIZZAZIONE E IL REGIME DI DEROGA PREVISTA DALL'ART. 1, COMMA 450 DELLA LEGGE 296/2006.

(DEROGA MEPA PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000,00)

Gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione. Fino al 30/6/2025 per detti acquisti è possibile utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione da PCP, come indicato con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024 e per le motivazioni indicate nel paragrafo 6.2.
La deroga prevista dalla legge n. 296/2006 è inapplicabile al caso di specie, riguardando le disposizioni in materia di contenimento della spesa e non le previsioni in materia di digitalizzazione.
Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano le disposizioni del codice (ivi comprese quelle sulla digitalizzazione) se non derogate dalla Parte I del codice medesimo. Detta parte non prevede alcuna deroga all'applicazione della normativa sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia, neanche con riferimento agli affidamenti di importo ridotto.

8. SCHEMA DI SINTESI

Riassumendo in estrema sintesi per gli affidamenti diretti si può distinguere tra:

FASE PRELIMINARE che prevede:

- Nomina del RUP
- Predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell'affidamento diretto.
- Verifiche preliminari circa l'esistenza della deroga all'obbligo di prioritario ricorso alla Consip o al Mepa e ai sistemi telematici regionali (art. 1, commi 449/ 450, L. n. 296/2006)

"FASE DI SELEZIONE INFORMALE che prevede:
- eventuale indagine di mercato o richiesta di preventivo/i
- Verifica requisiti per affidamenti superiori a 40. 000 euro.

FASE DI AFFIDAMENTO
- Determina di affidamento e Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente.

Negli allegati "A" e "B" alla presente circolare sono state predisposte le check list operative divise in affidamenti fino a € 40.000,00 IVA esclusa e da 40.000,00 e fino a € 140.000,00 IVA esclusa.

9. GARANZIE

L'articolo 53 disciplina le garanzie a corredo delle offerte negli appalti sottosoglia.
In particolare, al comma 1, si stabilisce la regola generale dell'esclusione della richiesta di garanzie provvisorie previste per l'affidamento dei contratti sopra soglia dall'art.106.
Il comma 4 prevede, invece, la facoltà della stazione appaltante di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sottosoglia (nonché per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro) in casi debitamente motivati, con l'intento di semplificazione dell'esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee. In ogni caso, quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
Pertanto, al fine di rendere operativi gli affidamenti e nell'ottica della realizzazione del principio del risultato, oltre che di semplificazione, si stabilisce che:
- per gli affidamenti fino a € 40.000,00 non viene richiesta la cauzione definitiva;
- per gli affidamenti da € 40.000,00 a € 139.999,99 la cauzione definitiva dovrà essere richiesta prima della stipula del contratto (o dell'ordine contabile o dell'ordine generato sul MePA) e firmato dal soggetto stipulante a ciò delegato e dovrà essere di importo pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva (per gli affidamenti da € 40.000,00 e fino a € 140.000,00 IVA esclusa) dovrà essere richiesta all'operatore economico affidatario prima della stipula del contratto, una volta pubblicata la decisione a contrarre. La richiesta dovrà essere effettuata tramite pec.

10. CONTRIBUTO ANAC

Per tutti gli affidamenti di importo pari o superiori a € 40.000,00 IVA esclusa dovrà essere versato, all'Anac il contributo secondo le modalità indicate nella delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025*".
A tal fine si ricorda che per gli affidamenti **diretti di importo pari o superiori a € 40.000,00 e fino a € 150.000,00** (comprendente, quindi, sia l'importo massimo per forniture e servizi che quello per lavori), la stazione appaltante dovrà versare un contributo all'Anac pari a € 35,00 utilizzando il portale dei pagamenti ANAC all'indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac
Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 non è prevista alcuna contribuzione.

11. STIPULA CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. n. 36/2023, nella nuova formulazione introdotta dal d. lgs. n. 209/2024, per gli affidamenti diretti, **il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale**, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Stante l'obbligatorietà dell'uso delle piattaforme digitali (tra cui il MePA) il contratto potrà essere stipulato tramite ordine generato dalla piattaforma telematica e firmato digitalmente dal soggetto stipulante a ciò individuato (anche attraverso apposito atto di delega).
Per gli affidamenti oggetto della presente circolare non si applica il termine dilatorio di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione per la stipula del contratto (stand still) ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Codice.
I contratti di valore non superiore ai 40.000 euro (oltre all'IVA) stipulati con scambio delle lettere secondo gli usi del commercio non sono soggetti ad imposta di bollo. **I contratti di importo pari o superiori a € 40.000,00 e fino all'importo di € 150.000,00 IVA esclusa** (comprendente, quindi, sia l'importo massimo per forniture e servizi che quello per lavori) **sono soggetti all'imposta di bollo, a carico dell'operatore economico affidatario** secondo quanto previsto dall'Allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (Art. 18, comma 10 del d. lgs. n. 36/2023.
L'imposta di bollo dovrà essere versata contestualmente alla stipula del contratto. La richiesta dovrà essere effettuata tramite pec unitamente alla richiesta della cauzione definitiva.

12. FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Ai sensi dell'art.38 dell'allegato II.14 dell'art.114 del d. lgs. n. 36/2023, il RUP o il DEC (nei casi in cui quest'ultimo sia persona diversa dal RUP) rilascerà il certificato di regolare esecuzione della fornitura o del servizio attestante la regolarità degli impegni assunti contrattualmente dall'operatore economico affidatario.
Una volta che la fornitura o il servizio siano stati effettuati, la Ditta potrà emettere regolare fattura che invierà in modalità elettronica all'Ufficio che ha avviato la procedura di affidamento avendo cura di indicare il Codice Univoco e trasmettendo la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
L'ufficio avrà cura di trasmettere all'Ufficio competente, dopo aver acquisito dalla struttura che ha avanzato originariamente la richiesta, la verifica di conformità o di regolare esecuzione in ordine ai beni e/o servizi:

1) La nota di liquidazione con allegata la dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura oltre che alla fattura dell'operatore economico;
2) Il DURC;
3) La dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
4) Buono di carico.

La predetta documentazione dovrà essere trasmessa, tramite protocollo informatico.
Si raccomanda la necessità di procedere al pagamento della fornitura nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento, tramite Titulus, della predetta documentazione. Prima del pagamento si ricorda la necessità, per tutti gli acquisti di importo pari o superiori a € 5.000,00 di effettuare la verifica tramite Equitalia.

Le SS.LL. avranno cura di uniformarsi alle disposizioni contenute nella presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Romeo

Romeo
Antonio
17.04.2025
18:21:02
GMT+02:00

ALLEGATO "A"
CHECK LIST OPERATIVE

AFFIDAMENTI FINO A € 40.000,00 IVA ESCLUSA

- Richiesta motivata di avvio con l'indicazione precisa delle caratteristiche dei beni/servizi da affidare;
- Predisposizione:
  - modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l'assenza delle cause di esclusione ex art. 94 e 95 del d. lgs. n. 36/2023;
  - modello di richiesta applicazione CCNL di lavoro ed eventuali oneri per la sicurezza;
  - foglio patti e condizioni o capitolato minimo con indicazione, oltre delle caratteristiche dei beni/servizi, anche del luogo di consegna, dei tempi, dell'applicazione delle penali in caso di ritardata esecuzione della prestazione, delle condizioni generali di acquisto in modo da regolare i rapporti contrattuali con i fornitori [*ambito di applicazione, resa, fatturazione, pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari, clausola risolutiva espressa, foro competente].*
  - modello conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
  - utilizzo della Piattaforma MePA utilizzando o il sistema di Trattativa diretta o il confronto preventivi;
  - Il punto istruttore sul MePA, accedendo tramite SPID, creerà la trattativa privata o il confronto preventivi. Il RUP potrà coincidere con il punto istruttore.
  - Infine si procederà con la pubblicazione della trattativa privata dando un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 10 giorni (tranne caso di urgenza in cui il termine potrà essere ridotto a 7 giorni).
  - utilizzo della Piattaforma PCP Anac per affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa nei casi indicati nella sezione 7.2. della presente circolare e solo fino al 30 giugno 2025;
  - inserire i documenti di cui sopra nella piattaforma tramite il RUP o il Responsabile di fase (Responsabile di Procedimento)
  - scegliere operatore economico tra quelli iscritti sul MePA nella categoria merceologica di riferimento tramite il CPV (Common Procurement Vocabulary);
  - l'operatore economico avrà cura, nell'ipotesi di adesione alla trattativa diretta, di presentare tutta la documentazione richiesta dalla stazione appaltante.

- Pervenuta l'offerta:
  - Acquisizione CIG tramite Anac Form – piattaforma MePA.
  - Non si effettuano le verifiche sull'assenza delle cause di esclusione per gli affidamenti fino a € 40.000,00 IVA esclusa, ferma restando le modalità delle verifiche a campione secondo le modalità indicate nella sezione 6.1. della presente circolare.
  - Adozione determina di affidamento ai sensi dell'art.17, comma 2, del Codice e pubblicazione in sezione "Amministrazione Trasparente". La determina a contrarre dovrà contenere:
    1) oggetto;

2) l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;
3) I requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
4) Il CCNL di lavoro applicabile.

La decisione a contrarre semplificata dovrà essere firmata dal soggetto in grado di impegnare legalmente l'Amministrazione all'esterno (Direttore Generale, Dirigente delegato o altra figura).

- Non necessità di richiedere la cauzione definitiva.

- Stipula contratto, ai sensi dell'art. 18 del Codice tramite ordine generato sul MePA, da parte del soggetto stipulante a ciò delegato.
- Non applicabilità dell'imposta di bollo secondo quanto previsto dall'allegato I.4- Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (Art. 18, comma 10) del D. Lgs. 37/2023;
- Una volta ricevuto il bene o il servizio, la struttura competente dovrà rilasciare apposita dichiarazione di regolare esecuzione.
- Una volta che la fornitura o il servizio siano stati effettuati, la Ditta potrà emettere regolare fattura che invierà in modalità elettronica all'Ufficio che ha avviato la procedura di affidamento avendo cura di indicare il Codice Univoco e trasmettendo la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
- Per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000,00 dovrà essere effettuata la verifica tramite Equitalia.

CHECK LIST OPERATIVE

AFFIDAMENTI FINO DA € 40.000,00 E FINO A € 140.000,00 IVA ESCLUSA

- Richiesta motivata di avvio con l'indicazione precisa delle caratteristiche dei beni/servizi da affidare;
- Predisposizione:
  - DGUE (Documento di gara unico Europeo) secondo il modello telematico indicato nella parte sinistra dell'Anac Form sul MePA.
  - Modello di richiesta applicazione CCNL di lavoro ed eventuali oneri per la sicurezza;
  - Foglio patti e condizioni o capitolato minimo con indicazione, oltre delle caratteristiche dei beni/servizi, anche del luogo di consegna, dei tempi, dell'applicazione delle penali in caso di ritardata esecuzione della prestazione, delle condizioni generali di acquisto in modo da regolare i rapporti contrattuali con i fornitori [*ambito di applicazione, resa, fatturazione, pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari, clausola risolutiva espressa, foro competente].*
  - Modello conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
  - Utilizzo della Piattaforma MePA utilizzando o il sistema di Trattativa diretta o il confronto preventivi.
  - Il punto istruttore sul MePA, accedendo tramite SPID, creerà la trattativa privata o il confronto preventivi. Il RUP potrà coincidere con il punto istruttore.
  - Pubblicazione della trattativa diretta o del confronto preventivi dando un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 15 giorni (tranne caso di urgenza in cui il termine potrà essere ridotto a 7 giorni).
  - Inserire i documenti di cui sopra nella piattaforma tramite il RUP o il Responsabile di fase (Responsabile di Procedimento)
  - Scegliere operatore economico tra quelli iscritti sul MePA nella categoria merceologica di riferimento tramite il CPV (Common Procurement Vocabulary).
  - L'operatore economico avrà cura, nell'ipotesi di adesione alla trattativa diretta, di presentare tutta la documentazione da richiesta dalla stazione appaltante.

- Pervenuta l'offerta:
  - Acquisizione CIG tramite Anac Form – piattaforma MePA.
  - Verifiche dell'assenza delle cause di esclusione, ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) gestito dall'ANAC tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale (sul MePA la verifica potrà essere effettuata tramite FVO2 – parte sinistra della piattaforma prima della stipula del contratto).
  - Non si richiede cauzione provvisoria;
  - Adozione determina di affidamento ai sensi dell'art.17, comma 2, del Codice e pubblicazione in sezione "Amministrazione Trasparente". La determina a contrarre dovrà contenere:

1) oggetto;
2) l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;
3) I requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
4) Il CCNL di lavoro applicabile.

La decisione a contrarre semplificata dovrà essere firmata dal soggetto in grado di impegnare legalmente l'Amministrazione all'esterno (Direttore Generale, Dirigente delegato o altra figura).

- Richiesta Cauzione definitiva all'operatore economico affidatario, tramite pec, prima della stipula del contratto (o dell'ordine contabile o dell'ordine generato sul MePA) e firmato dal soggetto stipulante a ciò delegato di importo pari al 5% dell'importo contrattuale.
- Richiesta imposta di bollo, tramite pec, di importo pari a € 40,00, a carico dell'operatore economico affidatario e che dovrà essere versata contestualmente alla stipula del contratto. Dovrà essere effettuata tramite pec unitamente alla richiesta della cauzione definitiva.
- Stipula contratto, ai sensi dell'art. 18 del Codice tramite ordine generato sul MePA, da parte del soggetto stipulante a ciò delegato.
- Una volta ricevuto il bene o il servizio, la struttura competente dovrà rilasciare apposita dichiarazione di regolare esecuzione.
- Per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000,00 dovrà essere effettuata la verifica tramite Equitalia.